



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA 2

OGGETTO: ISCRIZIONE DELLA CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI N.9 SOCIETA' DI CAPITALI CON FALLIMENTO CHIUSO E DICHIARATO IN DATA ANTECEDENTE AL 16 LUGLIO 2006, AI SENSI DELL'ART.40 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 120/2020.

IL DIRIGENTE

IN QUALITA' DI CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTI:

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 4 in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, che ha istituito la “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, avente sede legale in Potenza al Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82;
- la deliberazione n. 4 del Consiglio del 9 aprile 2024 avente ad oggetto “Insediamento del Consiglio ed elezione del Presidente della Camera di commercio della Basilicata”;
- lo Statuto della Camera di commercio della Basilicata approvato dal Consiglio con delibera n. 8 del 17 dicembre 2018 e modificato con delibere consiliari n. 16 del 15 ottobre 2020, n. 22 del 21 dicembre 2020 e n.3 del 29 marzo 2023;
- la determinazione Presidenziale n.2 del 22 ottobre 2018, ratificata con successivo provvedimento della Giunta camerale n. 4 del 4 dicembre 2018, con cui la sottoscritta è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Basilicata;
- il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta con provvedimento n. 13 dell'11 gennaio 2019 e modificato dalla stessa con delibera n. 38 del 28 giugno 2024;
- la deliberazione della Giunta n. 14 dell'11 gennaio 2019, con cui si è proceduto all'individuazione definitiva delle Aree dirigenziali della Camera di commercio della Basilicata;



VERIFICATO che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle competenze del Dirigente in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese;

CONSIDERATO CHE:

- l'art.118 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modifiche e integrazioni prevede che nei casi di chiusura del fallimento per ripartizione finale dell'attivo o per impossibilità di soddisfare neppure in parte i creditori, ove si tratti di fallimento di società, il curatore ne chiede la cancellazione dal Registro delle Imprese;
- solo dopo la riforma del diritto fallimentare è stato espressamente previsto che il curatore chieda la cancellazione dal Registro delle Imprese per le società fallite, nei casi di chiusura di cui ai nn. 3) e 4) dello stesso art. 118 della Legge Fallimentare;
- con nota n.1/2021, il sottoscritto Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio della Basilicata, data l'esigenza di rimuovere dal Registro stesso posizioni che non trovano più giustificazione in una situazione giuridica sostanziale, ha definito le modalità operative per la cancellazione d'ufficio di società e consorzi falliti prima dell'entrata in vigore della Legge Fallimentare, il cui fallimento si sia chiuso, anche successivamente alla data del 16 luglio 2006, per i motivi previsti ai numeri 3) e 4) dell'art.118 della stessa Legge;
- nella nota sopra richiamata è stato disposto che il procedimento di cancellazione si possa avviare con pubblicazione di apposita comunicazione e dell'elenco delle imprese destinatarie, per 30 giorni consecutivi, all'albo camerale online, nell'apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di Commercio della Basilicata, in applicazione dell'art. 8 co. 3 della L. 241/1990.

PRESO ATTO CHE:

- all'esito dell'attività istruttoria condotta dall'ufficio del Registro delle Imprese è stato avviato, con comunicazione pubblicata all'albo online della Camera di Commercio, nota prot. 16820/U del 26/07/2024, il procedimento di cancellazione d'ufficio delle seguenti società, il cui fallimento, dichiarato in data antecedente al 16/07/2006, è stato chiuso per i motivi previsti ai numeri 3) e 4) dell'art.118 della Legge Fallimentare:

N	PROV	REA	Codice Fiscale	DENOMINAZIONE
1	PZ	116011	01527180762	LUCANA FOOD S.R.L.
2	MT	42121	00153530738	CORAT S.R.L.
3	MT	43547	00420970774	DETERWIN S.R.L.
4	MT	46561	00490980778	TECNOMANT S.R.L.
5	MT	47054	00501530778	MONDIAL S.R.L.
6	MT	47068	00503980773	HAPPINESS D.N. S.R.L.
7	MT	47841	00514770775	MAX COMPANY S.R.L.
8	MT	48109	00517480778	TELERADIOLUCANA - S.R.L.
9	MT	48801	00531160778	FI. MASS. S.R.L.



- l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è stato comunicato nel rispetto delle modalità previste all'art. 7 e segg. della legge n.241/90 e in conformità alle disposizioni contenute nella nota n.1/2021 del sottoscritto conservatore, con assegnazione di un termine di 15 giorni dopo la scadenza della pubblicazione all'albo on line per 30 giorni consecutivi, durante i quali sarebbe stato possibile far pervenire ogni utile osservazione, eventualmente corredata da documenti;
- ad oggi non risultano pervenute istanze, chiarimenti o controdeduzioni da parte di nessuna delle imprese sopra richiamate;

Dato atto che il presente provvedimento risulta approvato, in qualità di responsabile del procedimento, dal responsabile del servizio registro imprese;

DETERMINA

- di disporre la cancellazione d'ufficio delle seguenti n.9 società di capitali:

N	PROV	REA	Codice Fiscale	DENOMINAZIONE
1	PZ	116011	01527180762	LUCANA FOOD S.R.L.
2	MT	42121	00153530738	CORAT S.R.L.
3	MT	43547	00420970774	DETERWIN S.R.L.
4	MT	46561	00490980778	TECNOMANT S.R.L.
5	MT	47054	00501530778	MONDIAL S.R.L.
6	MT	47068	00503980773	HAPPINESS D.N. S.R.L.
7	MT	47841	00514770775	MAX COMPANY S.R.L.
8	MT	48109	00517480778	TELERADIOLUCANA - S.R.L.
9	MT	48801	00531160778	FI. MASS. S.R.L.

- di comunicare il presente provvedimento, entro otto giorni dalla sua adozione, secondo le modalità stabilite con la Nota 1/2021 del sottoscritto Conservatore R.I.;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Giudice del Registro entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione prevista al comma 6 dell'art.40 del D.L. n.76/2020;
- di procedere, successivamente al decorso del termine di 15 giorni dalla comunicazione, all'iscrizione nel Registro delle Imprese delle cancellazioni ivi disposte, fatte salve le posizioni per le quali, nelle more dell'esecuzione del provvedimento, dovessero pervenire istanze di cancellazione di parte o comunicazioni di provvedimenti ostativi alla cancellazione.

**Il Dirigente Area n. 2
"Registro Imprese
e Regolazione del mercato"
Avv. Caterina Famularo**



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA



Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata.

L'indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell'atto rende il documento cartaceo con piena validità legale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993.